



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori GIOVANARDI, BETTAMIO, COMPAGNA, CUTRUFO,
ZANOLETTI, POLI BORTONE, ASCIUTTI, MANTICA, MALAN
e Giancarlo SERAFINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2012

Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

ONOREVOLI SENATORI. - La Corte costituzionale ha ribadito in una recente sentenza che la famiglia, come scolpita nell'articolo 29 della Costituzione, è «società naturale fondata sul matrimonio» fra un uomo ed una donna, come la stessa Corte ha più volte avuto modo di precisare. La Costituzione, all'articolo 31, pone tale famiglia, in particolare in presenza dei figli, in una situazione privilegiata fermo restando il principio fondamentale dell'articolo 3 che recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

Ma la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato che, fra i diritti dei singoli cittadini e la famiglia fondata sul matrimonio, l'articolo 2 della Costituzione riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. E nella molteplicità delle formazioni sociali si ascrivono le convivenze tra persone, che possono avere carattere affettivo, ma anche fondarsi su multiformi ragioni di convenienza e solidarietà.

Con il presente disegno di legge, fra i diritti dei singoli ed il ruolo che la Costituzione assegna alla famiglia si introduce nel codice civile il concetto di «contratto di convivenza e solidarietà», definito come il contratto con il quale due persone disciplinano i reciproci rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e la sua eventuale cessazione.

Il legislatore non può e non deve entrare nel merito dei motivi per i quali due persone

decidono di convivere, ma attraverso questo strumento può rimuovere tutti quegli ostacoli all'esercizio dei diritti che da più parti, in questi anni, sono stati denunciati come discriminazioni che non troverebbero nel codice civile adeguate risposte.

Il contratto di convivenza e solidarietà (articolo 1) deve risultare da atto scritto a pena di nullità, ricevuto da un notaio in forma pubblica e trasmesso dal notaio stesso al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe. Le parti possono stabilire nel contratto come regolamentare i rapporti patrimoniali e successori e i diritti di assistenza e solidarietà.

Nello stesso articolo vengono illustrati anche i casi di risoluzione del contratto di convivenza e solidarietà.

Nel successivo articolo 2 del disegno di legge è prevista un'integrazione al codice civile per quanto riguarda la prestazione d'opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente, mentre l'articolo 3 disciplina la successione nel contratto di locazione dell'alloggio.

Gli articoli 4 e 5 disciplinano rispettivamente le imposte e le agevolazioni relative agli onorari notarili e le norme applicabili al contratto.

Come si vede il disegno di legge corrisponde alle indicazioni della Corte costituzionale fornendo strumenti giuridici innovativi a tutte le forme di convivenza, senza avventurarsi sul terreno di chi è più preoccupato di combattere battaglie ideologiche piuttosto che di risolvere i problemi delle formazioni sociali pragmaticamente e nell'ambito del diritto privato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Contratto di convivenza e solidarietà)

1. Al titolo III del libro quarto del codice civile, dopo il capo XXVI è aggiunto il seguente:

«CAPO XXVI-BIS.

DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA
E SOLIDARIETÀ

Art. 1986-bis.

(Nozione)

Il contratto di convivenza e solidarietà è il contratto con il quale due persone disciplinano i reciproci rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e alla sua cessazione.

Art. 1986-ter.

(Forma e pubblicità)

Il contratto di convivenza e solidarietà, le sue successive modifiche e il suo scioglimento devono risultare da atto scritto a pena di nullità, ricevuto da un notaio in forma pubblica.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza

dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art. 1986-*quater*.

(Nullità)

Il contratto di convivenza e solidarietà è nullo:

1) se uno dei contraenti è vincolato da precedente matrimonio per il quale non sia stata pronunciata separazione giudiziale o non sia stata omologata separazione consensuale;

2) se una delle parti sia vincolata da un altro contratto di convivenza e solidarietà.

Al notaio che riceve o che autentica un contratto di convivenza e solidarietà nullo esclusivamente per i motivi di cui al primo comma si applicano le disposizioni dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.

Art. 1986-*quinquies*.

(Diritti patrimoniali)

Le parti possono stabilire nel contratto:

1) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in riferimento ai termini, alle modalità e all'entità delle rispettive contribuzioni;

2) che i beni acquistati a titolo oneroso anche da uno dei conviventi successivamente alla stipula del contratto siano soggetti al regime della comunione ordinaria, di cui agli articoli 1100 e seguenti;

3) i diritti e le obbligazioni di natura patrimoniale derivanti per ciascuno dei contraenti dalla cessazione del rapporto di convivenza per cause diverse dalla morte;

4) che in deroga al divieto di cui all'articolo 458 e nel rispetto dei diritti dei legitti-

mari, in caso di morte di uno dei contraenti dopo oltre nove anni dalla stipula del contratto spetti al superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile.

In assenza di legittimari, la quota attribuibile parzialmente può arrivare fino a un terzo dell'eredità.

Art. 1986-*sexies*.

(Diritti di assistenza)

Il contratto di convivenza e solidarietà può prevedere che ai contraenti siano assicurati diritti e doveri di assistenza e di informazione in materia sanitaria e penitenziaria.

Può prevedere altresì che in presenza di uno stato sopravvenuto di incapacità di intendere e di volere anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, di cui al libro primo, titolo XII, capo I, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario, ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi, il trattamento del corpo e i funerali, siano adottate, nei limiti delle disposizioni vigenti, dal convivente.

In assenza di ascendenti o discendenti diretti, tutte le decisioni di cui al secondo comma sono comunque adottate dal convivente.

Art. 1986-*septies*.

(Risoluzione del contratto di convivenza)

Il contratto di convivenza e solidarietà si risolve per:

- 1) accordo delle parti;
- 2) recesso unilaterale;
- 3) matrimonio di uno dei contraenti;
- 4) morte di uno dei contraenti;
- 5) mancanza di effettiva convivenza per oltre tre anni;

6) sopravvenuto matrimonio tra i contraenti.

La concorde volontà di risoluzione e il recesso unilaterale devono risultare da atto scritto, ai sensi dell'articolo 1986-*ter*.

Nel caso di recesso unilaterale da un contratto trascritto, il notaio che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui all'articolo 1986-*ter*, secondo comma, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto.

Nel caso di cui al numero 3) del primo comma, il contraente che ha contratto matrimonio deve notificare all'altro contraente e, se l'atto è stato redatto in forma pubblica o autenticato ai sensi dell'articolo 1986-*ter*, secondo comma, anche al notaio che ha rogitato il contratto, l'estratto di matrimonio.

Nel caso di cui al numero 4) del primo comma, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al notaio l'estratto dell'atto di morte.

Il notaio provvede ad annotare a margine del contratto originale l'avvenuta risoluzione del patto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza».

2. All'articolo 458 del codice civile, dopo le parole: «dagli articoli 768-*bis* e seguenti» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 1986-*sexies*, primo comma, numero 4)».

3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, sono adottate le disposizioni di attuazione della disciplina sui contratti di convivenza e solidarietà, introdotta dal comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

(Diritti nell'attività di impresa)

1. Al libro primo, titolo VI, capo VI, sezione VI, del codice civile, dopo l'articolo 230-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 230-*ter.* - *(Diritti del convivente)*. - Al convivente che da almeno cinque anni abbia stipulato un contratto di convivenza e solidarietà e presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta, salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.

Il diritto non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Art. 3.

(Successione nel contratto di locazione dell'alloggio)

1. Al primo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, le parole: «ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi» sono sostituite dalle seguenti: «i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi ed il convivente che abbia sottoscritto un contratto di convivenza e solidarietà da almeno cinque anni e vi abbia stabilmente convissuto».

Art. 4.

(Agevolazioni)

1. Gli atti contenenti il contratto di convivenza e solidarietà di cui al libro quarto, titolo III, capo XXVI-*bis*, del codice civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, le sue modifiche e la sua risoluzione, anche con divisione di beni comuni, sono soggetti all'imposta fissa di registro.

2. Per la stipula dell'atto o per l'autentica della scrittura privata costitutivi o modifica-

tivi del contratto di convivenza e solidarietà spetta al notaio l'onorario in misura fissa minima, calcolato secondo le procedure previste dalla legge 5 marzo 1973, n. 41.

3. I beni ereditari devoluti, per contratto o per testamento, al convivente superstite sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, comma 47, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, nella misura del 5 per cento del loro valore complessivo netto eccedente 500.000 euro.

Art. 5.

(Norme applicabili)

1. Al contratto di convivenza e solidarietà di cui al libro quarto, titolo III, capo XXVI-bis, del codice civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano le norme contenute nel libro quarto, titolo II, del medesimo codice civile e le disposizioni delle leggi speciali in materia contrattuale, in quanto compatibili.

2. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. - *(Contratti di convivenza e solidarietà)*. - 1. Ai contratti di convivenza e solidarietà disciplinati dal libro quarto, titolo III, capo XXVI-bis, del codice civile si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.

2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.

3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».